

Interviene il sig. Schmelzer, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*.

#### Presentazione di una mozione di censura

Il Presidente comunica di aver ricevuto dall'on. Georges Spénale una mozione di censura contro la Commissione delle Comunità europee.

Questo documento è stato stampato e distribuito con il n. 204/72 e verrà esaminato conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 del regolamento.

#### Quarta direttiva sul coordinamento delle garanzie richieste alle società nell'interesse dei soci e dei terzi

L'on. Siegfried Meister presenta la sua relazione, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 208/71) concernente una quarta direttiva basata sull'articolo 54, paragrafo 3 g), tendente a coordinare le garanzie che sono richieste, degli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi dei soci come dei terzi in materia di struttura e contenuto del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, dei metodi di valutazione nonché della pubblicità di questi documenti (doc. 159/72).

Intervengono gli onn. Koch, a nome del gruppo socialista, Lévêbvre, a nome del gruppo liberale e misto, il signor Haferkamp, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, l'on. Broeksz, e il sig. Haferkamp.

Il Parlamento passa all'esame della proposta di direttiva.

All'articolo 2, l'on. Broeksz ha presentato un emendamento n. 2.

L'on. Broeksz svolge l'emendamento n. 2.

Interviene l'on. Meister, *relatore*.

L'emendamento n. 2 non è accolto.

L'on. Broeksz dichiara che, non essendo stato accolto l'emendamento n. 2, il suo emendamento n. 3 all'articolo 4 della proposta di direttiva è diventato senza oggetto.

All'articolo 5, l'on. Broeksz svolge il suo emendamento n. 1.

Intervengono l'on. Meister, e il sig. Haferkamp.

L'on. Broeksz ritira il suo emendamento n. 1.

Intervengono il sig. Haferkamp e l'on. Meister.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente :

#### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una quarta direttiva basata sull'articolo 54, paragrafo 3 g), tendente a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in materia di struttura e contenuto del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, dei metodi di valutazione nonché della pubblicità di questi documenti

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 54 del trattato CEE (doc. 208/717),
- vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica (doc. 159/72),

1. apprezza la presente proposta di direttiva intesa a rendere equivalenti e comparabili le informazioni che tutte le società di capitali della Comunità sono tenute a pubblicare ed a fornire agli azionisti e ai terzi, sulla base di norme armonizzate in materia di struttura e valutazione del bilancio annuale, un quadro per quanto possibile fedele ed equivalente della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società con sede negli Stati membri della Comunità europea;

2. constata che questa proposta è strettamente connessa con la prima direttiva <sup>(2)</sup> sulla pubblicità delle informazioni importanti sulla società, sulla validità degli obblighi assunti dalle società, e sulla nullità della società, adottata dal Consiglio il 9 marzo 1968;

<sup>(1)</sup> GU n. C 7 del 28. 1. 1972, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

11. 12. 72

3. si dichiara d'accordo con la disposizione dell'articolo 1 della proposta di direttiva, che definisce il campo d'applicazione della stessa, si chiede tuttavia se non sia il caso di prescrivere l'obbligo della pubblicità a tutte le imprese di una determinata dimensione, indipendentemente dalla loro forma giuridica (fondazione, cooperativa, ecc.);
4. rileva a proposito dell'articolo 2, paragrafo 3, della proposta che il bilancio annuale non appare idoneo, nella sua forma attuale, sulla quale del resto si basa la direttiva, a fornire un quadro veramente fedele della situazione finanziaria della società;
5. è del parere che il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, in base al quale se la peculiarità dell'impresa lo impone, è ammessa una struttura diversa delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi, sia formulato in maniera troppo generica;
6. invita pertanto la Commissione ad elaborare quanto prima schemi di ripartizione particolari per determinati settori economici onde evitare che vengano accordate deroghe ad imprese del medesimo settore;
7. constata che con una siffatta regolamentazione particolare per determinati settori l'articolo 4, paragrafo 2, potrebbe divenire inoperante;
8. non si può dichiarare d'accordo col disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, perché l'armonizzazione delle disposizioni per il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite non deve attribuire agli Stati membri della Comunità la facoltà di introdurre deroghe ingiustificate;
9. è pertanto del parere che questa disposizione debba essere soppressa;
10. apprezza il fatto che la proposta abbia optato per il cosiddetto «metodo lordo», vietando espressamente la compensazione tra voci dell'attivo e voci del passivo nonché tra quelle dei costi e quelle dei ricavi;
11. è del parere che la facoltà di scelta prevista all'articolo 7 tra la forma di conto e la forma scalare non pregiudichi essenzialmente la comparabilità tra le aziende;
12. si può pertanto dichiarare d'accordo con questa disposizione;
13. si dichiara altresì d'accordo con la disciplina dei movimenti delle immobilizzazioni, prevista all'articolo 12 della proposta, perché in tal modo viene aumentata notevolmente la forza probante del bilancio;
14. ritiene accettabile la disposizione proposta all'articolo 14, poiché qui si tratta soltanto di render noto il possesso di azioni di una determinata impresa ed in particolare le intenzioni perseguite in tal modo dalla società;
15. ritiene, per quanto riguarda i ratei e risconti disciplinati agli articoli 15 e 18, che l'iscrizione delle attività e passività anticipative tra ratei e risconti sarebbe accettabile solo se nella proposta di direttiva venisse inserita una ulteriore disposizione in base alla quale le voci dei ratei e risconti che rivestano grande importanza devono essere precisate in allegato;
16. si dichiara d'accordo con la disposizione sugli accantonamenti, di cui all'articolo 17 della proposta, desidera tuttavia far presente che in tal modo viene ampliato il concetto di accantonamento per cui sussiste il pericolo che gli accantonamenti assumano il carattere di riserve e che non sia più possibile distinguerli chiaramente da quest'ultime;
17. esprime la sua preferenza nei confronti del metodo dei costi globali, disciplinato agli articoli 20 e 21, perché a suo avviso è più illuminante, tuttavia non intende con ciò escludere il metodo basato sul costo del fatturato, disciplinato dagli articoli 22 e 23 della proposta;
18. si dichiara pertanto d'accordo con la facoltà di scelta accordata dall'articolo 19 tra i metodi citati nel punto precedente;

19. approva inoltre le disposizioni previste agli articoli 29 e seguenti della proposta di direttiva che consentono agli Stati membri, accanto al metodo del valore di acquisizione, una valutazione in base al valore di sostituzione;
20. si pronuncia a favore di un aumento dei limiti numerici che la Commissione ha proposto per la contabilità interna da 100 000 a 250 000 unità di conto per quanto concerne il totale del bilancio, da 200 000 a 500 000 unità di conto per l'importo netto del fatturato e da 20 a 50 per quanto concerne i dipendenti;
21. è inoltre del parere che le cifre proposte dalla Commissione all'articolo 50 per la contabilità esterna devono essere aumentate per quanto riguarda il totale del bilancio da 1 milione di unità di conto a 2,5 milioni di unità di conto, per quanto riguarda l'importo netto del fatturato da 2 milioni di unità di conto a 5 milioni di unità di conto e per i dipendenti occupati da 100 a 250;
22. invita la Commissione a presentare quanto prima la proposta di direttiva sulla qualifica professionale degli esperti indipendenti che devono esaminare il bilancio annuale e la relazione sulla gestione;
23. approva, con riserva delle precedenti osservazioni, la proposta di direttiva nel suo complesso;
24. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di una quarta direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3 g), tendente a coordinare le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in materia di struttura e contenuto del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, dei metodi di valutazione nonché della pubblicità di questi documenti

Preambolo, considerando e articoli da 1 a 3 immutati

*Articolo 4*

(1) Nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente le voci previste dagli articoli 8, 9 e da 20 a 23 della presente direttiva. È ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci precedute da numeri arabi.

(2) *In casi eccezionali e se la peculiarità dell'impresa lo impone, è ammessa una struttura diversa delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da numeri arabi. La diversa*

*Articolo 4*

(1) immutato

(2) Una diversa struttura delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da numeri arabi, è ammessa se lo richiede il tipo d'attività dell'impresa o se il rispetto degli schemi pro-

(1) Testo completo: vedasi GU n. C 7 del 28. 1. 1972, pagg. 11 e segg.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

*struttura deve tuttavia fornire un quadro equivalente ed essere illustrata nell'allegato.*

posti agli articoli 8, 9 e 20-23 è impossibile per ragioni materiali connesse alla loro struttura.

(3) *Gli Stati membri possono autorizzare il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da numeri arabi, qualora esse abbiano secondaria importanza ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, della presente direttiva.*

(3) *soppresso*

(4) *Nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite devono essere indicati, accanto ad ogni voce, i corrispondenti dati numerici dell'esercizio precedente.*

(4) *immutato*

Articoli da 5 a 14 immutati

*Articolo 15*

Nella voce ratei e risconti dell'attivo devono essere indicati gli oneri contabilizzati durante l'esercizio ma riguardanti un esercizio posteriore, nonché i ricavi relativi all'esercizio ma incassati in esercizi successivi. Questi ultimi possono anche figurare fra i crediti.

*Articolo 15*

Nella voce ratei e risconti dell'attivo devono essere indicati gli oneri contabilizzati durante l'esercizio ma riguardanti un esercizio posteriore, nonché i ricavi relativi all'esercizio ma incassati in esercizi successivi. Questi ultimi possono anche figurare fra i crediti. Qualora rivestano grande importanza, devono essere precisati nell'allegato.

Articoli 16 e 17 immutati

*Articolo 18*

Nella voce ratei e risconti del passivo devono essere indicati i ricavi riscossi prima della data di chiusura di bilancio, ma imputabili ad un esercizio successivo, nonché gli oneri che, pur essendo attinenti all'esercizio, saranno pagati soltanto in esercizi successivi. Questi ultimi possono anche essere indicati fra i debiti.

*Articolo 18*

Nella voce ratei e risconti passivo devono essere indicati i ricavi riscossi prima della data di chiusura di bilancio, ma imputabili ad un esercizio successivo, nonché gli oneri che, pur essendo attinenti all'esercizio, saranno pagati soltanto in esercizi successivi. Questi ultimi possono anche essere indicati fra i debiti. Qualora rivestano grande importanza, devono essere precisati nell'allegato.

Articolo 19 immutato

*Articolo 20*

I. Risultato dell'esercizio (ad eccezione dei proventi ed oneri eventualmente iscritti sub II)

1. Fatturato netto

2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e non finiti

*Articolo 20*

I. Risultato dell'esercizio (ad eccezione dei proventi ed oneri eventualmente iscritti sub II)

1. Fatturato netto

2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e non finiti

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

3. Altre voci attive della produzione
  4. Altri proventi dell'esercizio
  5. Spese per materie prime e sussidiarie
  6. Spese per il personale
  7. a) rettifiche di valore relative alle spese d'im-  
pianto, alle immobilizzazioni materiali ed  
immateriali
  - b) rettifiche di valore ed elementi del patri-  
monio circolante
  8. Altri oneri di esercizio
  9. Risultato dell'esercizio
- II. Risultato finanziario
10. Proventi da partecipazioni, specificando quelli  
derivanti da imprese collegate
  11. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti  
delle immobilizzazioni, specificando quelli deri-  
vanti da imprese collegate
  12. Altri interessi e ricavi simili, specificando quelli  
derivanti da imprese collegate
  13. Rettifiche di valore relative a partecipazioni e  
ad altre immobilizzazioni finanziarie e a valori  
mobiliari facenti parte del patrimonio circo-  
lante
  14. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli  
relativi ad imprese collegate
  15. Risultato finanziario
- III. Risultati straordinari
16. Proventi straordinari
  17. Oneri straordinari
  18. Risultati straordinari
  19. Totale parziale
- IV. Imposte
20. Imposto sul risultato
    - - effettive
    - - latenti

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Altre voci attive della produzione
  4. Altri proventi dell'esercizio
  5. Spese per materie prime e sussidiarie
  6. Spese per il personale
    - a) Salari e stipendi
    - b) Oneri sociali previsti dalla legge
    - c) Oneri di quiescenza
    - d) Altri oneri sociali
  7. a) rettifiche di valore relative alle spese d'im-  
pianto, alle immobilizzazioni materiali ed  
immateriali
  - b) rettifiche di valore ed elementi del patri-  
monio circolante
  8. Altri oneri di esercizio
    - a) Oneri per prestazioni di altre imprese
    - b) Altre spese d'esercizio
  9. Risultato dell'esercizio
- II. immutato
- III. immutato
- IV. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

21. Altre imposte non comprese sub I, II e III

V. Risultato dell'esercizio

*Articolo 21*

A. Costi

I. Spese di esercizio (eccettuate quelle eventualmente esposte sub II)

1. Riduzione delle scorte di prodotti finiti e non finiti

2. Materie prime ed accessorie

3. *Spese per personale*

4. a) Rettifiche di valore relative alle spese d'impianto ed alle immobilizzazioni materiali ed immateriali

b) Rettifiche di valore relative ad elementi del patrimonio circolante

5. Altre spese di esercizio

II. Oneri finanziari

1. Rettifiche di valore per partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie e per valori mobiliari facenti parte del patrimonio circolante

2. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese collegate

III. Oneri straordinari

IV. Imposte

1. Imposte sul risultato

— effettive

— latenti

2. Altre imposte non comprese sub I, II e III

V. Risultato dell'esercizio

V. immutato

*Articolo 21*

A. Costi

I. Spese di esercizio (eccettuate quelle eventualmente esposte sub II)

1. Riduzione delle scorte di prodotti finiti e non finiti

2. Materie prime ed accessorie

3. a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali previsti dalla legge

c) Oneri di quiescenza

d) Altri oneri sociali

4. a) Rettifiche di valore relative alle spese d'impianti ed alle immobilizzazioni materiali ed immateriali

b) Rettifiche di valore relative ad elementi del patrimonio circolante

5. Altre spese di esercizio

a) Oneri per prestazioni di altre imprese

b) Altre spese di esercizio

II. immutato

III. immutato

IV. immutato

V. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

## B. Ricavi

- I. Ricavi d'esercizio (eccettuati quelli eventualmente esposti sub II)
  1. Fatturato netto
  2. Aumento delle scorte di prodotti finiti e non finiti
  3. Altre voci attive della produzione
  4. Altri ricavi d'esercizio

## II. Proventi finanziari

1. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate
2. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti, compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate
3. Altri interessi e ricavi simili, specificando quelli derivanti da imprese collegate

## III. Proventi straordinari

## IV. Risultato dell'esercizio

## B. immutato

## I. immutato

## II. immutato

## III. immutato

## IV. immutato

Articoli da 22 a 32 immutati

*Articolo 33**Articolo 33*

1. a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al costo di acquisizione o di produzione senza pregiudizio delle disposizioni previste qui di seguito sub b) e c).
  - b) Il costo di acquisizione o di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore, calcolate secondo un piano conforme alle regole della buona amministrazione.
  - c) aa) Che la loro utilizzazione sia, o non, limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni possono formare oggetto di rettifiche di valore, affinché sia ad essi dato il valore più basso che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.
  - bb) Le rettifiche di valore devono essere effettuate se si prevede che il deprezzamento sarà duraturo.
  - cc) Le rettifiche dei valori di cui ai punti aa) e bb) devono essere indicate separatamente nel conto profitti e perdite o nell'allegato.

## I. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- dd) Il valore più basso non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.
- d) Se gli elementi delle immobilizzazioni formano oggetto di rettifiche di valore eccezionali in applicazione della regolamentazione fiscale, il loro importo deve essere indicato nell'allegato.
2. Il costo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie.
3. a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai costi di acquisto delle materie prime e accessorie i costi di fabbricazione direttamente imputabili al prodotto considerato.
- b) Una congrua parte dei costi di fabbricazione imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione.
- c) I costi di distribuzione non possono essere incorporati nel costo di produzione.
4. a) Gli Stati membri possono autorizzare l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di elementi delle immobilizzazioni, sempre che essi si riferiscano al periodo della fabbricazione. In tal caso essi devono prevedere che la loro iscrizione all'attivo deve essere menzionata nell'allegato.
- b) Essi possono altresì consentire che siano inclusi nel costo di produzione gli interessi sul capitale proprio impiegato per il finanziamento della fabbricazione di elementi delle immobilizzazioni, sempre che si riferiscano al periodo della fabbricazione. In tal caso essi devono prevedere che il loro importo deve essere indicato nell'allegato.
2. immutato
3. a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai costi di acquisto delle materie prime e accessorie i costi di fabbricazione e di sviluppo direttamente imputabili al prodotto considerato.
- b) immutato
- c) immutato
4. immutato

Articoli da 34 a 40 immutati

*Articolo 41*

Oltre alle indicazioni prescritte da altre disposizioni della presente direttiva, nell'allegato devono essere contenute almeno le indicazioni seguenti:

1. i modi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio annuale, nonché i metodi di calcolo delle rettifiche di valore utilizzati;

*Articolo 41*

Oltre alle indicazioni prescritte da altre disposizioni della presente direttiva, nell'allegato devono essere contenute almeno le indicazioni seguenti:

1. immutato



TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- |   |   |
|---|---|
| 2. il nome e la sede delle imprese nelle quali la società detiene almeno il 10 % del capitale, con indicazione della quota di capitale detenuta nonché del capitale sottoscritto, delle riserve e del risultato dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata; | 2. immutato   |
| 3. l'impiego del capitale autorizzato, se questo è stato costituito;  | 3. immutato   |
| 4. l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni e di titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;  | 4. immutato   |
| 5. l'importo complessivo degli impegni finanziari che non figurano nel bilancio, se la relativa indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria; gli impegni esistenti nei riguardi di imprese collegate devono essere menzionati separatamente;     | 5. immutato   |
| 6. il totale delle spese per il personale che si riferiscono al periodo contabile, se non sono state iscritte separatamente nel conto profitti e perdite;   | 6. il totale delle spese per il personale che si riferiscono al periodo contabile, se non sono state iscritte separatamente nel conto profitti e perdite, nonché l'evoluzione del personale nel corso dell'esercizio contabile, per categoria.  |
| 7. le altre imposte incluse nel risultato di esercizio, nel risultato finanziario o nel risultato straordinario;  | 7. immutato   |
| 8. l'importo delle modificazioni del risultato di esercizio dovute all'applicazione della regolamentazione fiscale;   | 8. immutato   |
| 9. l'importo delle remunerazioni accordate nel corso dell'esercizio, per le loro mansioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, globalmente per ciascuna categoria;  | 9. l'importo delle remunerazioni accordate nel corso dell'esercizio, per le loro mansioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, globalmente per ciascuna categoria, nonché gli impegni di spesa sorti o contratti per le pensioni degli ex membri dei suddetti organi; |
| 10. l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate, globalmente per ciascuna categoria.                         | 10. immutato  |

## Articolo 42 immutato

## Articolo 43

1. Nella relazione sulla gestione si deve esporre in maniera particolareggiata l'andamento degli affari e la situazione della società.

## Articolo 43

1. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

2. La relazione deve altresì contenere indicazioni:
- a) sui fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - b) sulla prevedibile evoluzione della società.

## Articolo 44

1. Il bilancio annuale regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del verificatore dei conti, devono essere depositati senza indugio secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, della stessa direttiva, il bilancio annuale deve essere integralmente pubblicato in un bollettino nazionale designato dallo Stato membro. *La relazione del verificatore dei conti deve essere pubblicata nello stesso modo.*
3. La relazione sulla gestione deve essere pubblicata secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. La relazione deve altresì contenere indicazioni:
- a) sui fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - b) sulla prevedibile evoluzione della società.
  - c) sul settore « ricerca e sviluppo » e sui costi per tali lavori.

## Articolo 44

1. Il bilancio annuale regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché la vidimazione del verificatore dei conti devono essere depositati senza indugio secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, della stessa direttiva, il bilancio annuale con il testo della vidimazione deve essere integralmente pubblicato in un bollettino nazionale designato dallo Stato membro.
3. La relazione sulla gestione deve essere pubblicata secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva.

Articoli da 45 a 48 immutati

## Articolo 49

1. Le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono far verificare il loro bilancio annuale e la relazione sulla gestione da una o più persone autorizzate, in virtù della legge nazionale, alla verifica dei conti.
2. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 le società che, alla data di chiusura del bilancio, soddisfano alle seguenti condizioni:
  - il totale del bilancio, dedotte le rettifiche di valore, se queste sono state iscritte al passivo, è pari o inferiore a 100 000 unità di conto;

## Articolo 49

1. immutato
2. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 le società che, alla data di chiusura del bilancio, soddisfano alle seguenti condizioni:
  - il totale di bilancio, dedotte le rettifiche di valore, se queste sono state iscritte al passivo, è pari o inferiore a 250 000 unità di conto;

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

- l'importo netto del fatturato ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva è pari o inferiore a 200 000 unità di conto;
- il numero dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio è stato in media pari o inferiore a 20.

In tal caso essi introducono nella loro legislazione adeguate sanzioni qualora il bilancio e la relazione sulla gestione di dette società non siano redatti conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Se uno di detti limiti numerici delle caratteristiche sopra indicate viene in seguito superato, la deroga prevista dalla presente disposizione non potrà applicarsi, a meno che tutte le caratteristiche sopra indicate si riscontrino in due esercizi consecutivi.

Gli importi in unità di conto indicati nella presente disposizione potranno variare nel limite massimo del 10 % in più o in meno nella conversione in moneta nazionale.

*Articolo 50*

1. a) Le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono pubblicare il loro bilancio e la relazione sulla gestione nonché la relazione predisposta dalla persona incaricata della verifica dei conti, secondo le modalità previste dall'articolo 44 della presente direttiva.
- b) Gli articoli da 45 a 47 della presente direttiva si applicano anche alle società di cui al paragrafo 1 a).
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere:
  - a) che pubblichino il conto profitti e perdite nella forma abbreviata prevista dall'articolo 24 della presente direttiva, le società diverse da quelle previste dall'articolo 49, paragrafo 2, e di cui alla data di chiusura del bilancio:
    - il totale del bilancio, dedotte le rettifiche di valore, se queste sono state iscritte al passivo è pari o inferiore ad 1 000 000 di unità di conto;
    - l'importo netto del fatturato ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva è pari o inferiore a 2 000 000 di unità di conto;
    - il numero dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio è stato in media pari o inferiore a 100.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- l'importo netto del fatturato ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva è pari o inferiore a 500 000 unità di conto;
- il numero dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio è stato in media pari o inferiore a 50.

In tal caso essi introducono nella loro legislazione adeguate sanzioni qualora il bilancio e la relazione sulla gestione di dette società non siano redatti conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Se uno di detti limiti numerici delle caratteristiche sopra indicate viene in seguito superato, la deroga prevista dalla presente disposizione non potrà applicarsi, a meno che tutte le caratteristiche sopra indicate si riscontrino in due esercizi consecutivi.

Gli importi in unità di conto indicati nella presente disposizione potranno variare nel limite massimo del 10 % in più o in meno nella conversione in moneta nazionale.

*Articolo 50*

- I. i m m u t a t o
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere:
    - a) che pubblichino il conto profitti e perdite nella forma abbreviata prevista dall'articolo 24 della presente direttiva, le società diverse da quelle previste dall'articolo 49, paragrafo 2, e di cui alla data di chiusura del bilancio:
      - il totale del bilancio, dedotte le rettifiche di valore, se queste sono state iscritte al passivo, è pari o inferiore a 2 500 000 unità di conto;
      - l'importo netto del fatturato ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva è pari o inferiore a 5 000 000 di unità di conto;
      - il numero dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio è stato in media pari o inferiore a 250.

Se uno di detti limiti numerici delle caratteristiche sopra indicate viene in seguito superato, la deroga prevista dalla presente disposizione potrà nuovamente applicarsi soltanto se tutte le caratteristiche sopra indicate si riscontrino in due esercizi consecutivi.

Gli importi in unità di conto indicati nella presente disposizione potranno variare nel limite massimo del 10 % in più o in meno nella conversione in moneta nazionale.

- b) Che le società di cui all'articolo 49, paragrafo 2, della presente direttiva pubblichino uno stato patrimoniale abbreviato nel quale figurino soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani, previste dagli articoli 8 e 9, con indicazione separata dei crediti e dei debiti verso i soci, nonché un allegato eventualmente privo dei commenti richiesti dall'articolo 41, numeri da 4 a 10;
- c) che la pubblicità prevista per le società di cui alle lettere a) e b) si faccia secondo le modalità previste dall'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

Se uno di detti limiti numerici delle caratteristiche sopra indicate viene in seguito superato, la deroga prevista dalla presente disposizione potrà nuovamente applicarsi soltanto se tutte le caratteristiche sopra indicate si riscontrino in due esercizi consecutivi.

Gli importi in unità di conto indicati nella presente disposizione potranno variare nel limite massimo del 10 % in più o in meno nella conversione in moneta nazionale.

b) i m m u t a t o

c) i m m u t a t o

#### Disposizioni finali e articoli 51 e 52 immutati

##### Terza direttiva sul coordinamento delle garanzie richieste alle società in caso di fusione

L'on. Charles Héger presenta la sua relazione complementare, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 90/72) concernente una terza direttiva per il coordinamento delle misure di garanzia imposta negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del trattato, nell'interesse dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni (doc. 168/72).

Intervengono gli onn. Meister, a nome del gruppo democratico cristiano, Léfèbvre, a nome del gruppo liberale e misto, Broeksz, a nome del gruppo socialista, e il sig. Haferkamp, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Prima di procedere alla votazione della proposta di risoluzione, il Parlamento esamina la proposta di direttiva.

All'articolo 4 l'on. Broeksz svolge l'emendamento n. 1 da lui presentato.

Intervengono gli onn. Héger, *relatore*, Broeksz e il signor Haferkamp.

L'emendamento n. 1 non è accolto.

All'articolo 6 della direttiva l'on. Broeksz ha presentato un emendamento n. 2.

L'emendamento non è accolto.

Interviene l'on. Broeksz per dichiarare che, a seguito delle precedenti votazioni, l'emendamento n. 3 da lui presentato è diventato senza oggetto.

All'articolo 21 l'on. Broeksz svolge l'emendamento n. 4 da lui presentato.

Intervengono l'on. Héger, il sig. Haferkamp, gli onn. Broeksz e Héger.

L'emendamento n. 4 non è accolto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione: